



CONTRATTO DI CONCESSIONE DI GARANZIA

Spett.Le

Fidimed soc.coop

Il/La
sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Residente in _____ prov. _____

Via _____ CAP _____

Codice fiscale _____

In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società:

_____ (di seguito denominata socio)

DICHIARA

- di avere preso visione del **Foglio Informativo** pubblicizzato e di avere chiesto, ottenuto e accettato il **Documento di Sintesi** recante le condizioni economiche personalizzate per lo specifico tipo di operazione richiesta e che potrà costituire parte integrante del Contratto di garanzia
- di avere preso visione delle Condizioni normative che, pubblicate nelle forme previste dalla vigente normativa sulla Trasparenza, regolano il Contratto di Garanzia mutualistica nelle forme di cui alle Convenzioni stipulate e di sottoscriverle in calce alla presente richiesta in segno di benestare e accettazione. Ciò premesso,

CHIEDE

il rilascio della Garanzia secondo quanto riportato nella richiesta e nel **Documento di sintesi** fermo restando l'obbligo a carico del Confidi di provvedere alla sua sostituzione e alla relativa comunicazione per la nostra preventiva accettazione nel caso in cui subisse delle variazioni a seguito di rideterminazione delle caratteristiche del finanziamento da parte dell'Ente finanziatore e comunque a seguito della determinazione del rating e prima del rilascio del definitivo Certificato di Garanzia.

Il socio dichiara altresì:

- a. di avere preventivamente ottenuto e visionato oltre al **Foglio informativo** anche i **Principali diritti del Cliente** (Informativa generale e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) che ha accettato unitamente alle seguenti **Condizioni normative di Contratto** da tenere e valere come informativa pre-contrattuale;
- b. di essere a conoscenza che l'oggetto sociale del Confidi è quello di agevolare l'accesso al credito dei propri soci (Imprese Associate) attraverso il rilascio di garanzie a sostegno delle linee di credito loro concesse dall'Ente finanziatore, ai migliori costi e nelle forme tecniche più appropriate;
- c. di essere consapevole che il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio del Confidi che si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta come nel caso, puramente esemplificativo e non esaustivo, che la Ditta/Società o terzi garanti non diano sufficienti garanzie di solvibilità;
- d. di essere consapevole che è facoltà del Confidi subordinare il rilascio della Garanzia alla prestazione di idonee controgaranzie ovvero richiederle in un momento successivo;

- e. di essere consapevole che l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell'Ente finanziatore;
- f. di accettare l'impegno del Confidi a trasmettere all'Ente finanziatore un Certificato di Garanzia rappresentativo del contratto con le caratteristiche del finanziamento: importo, durata, forma tecnica e specifiche condizioni, solo a seguito dell'iter di approvazione;
- g. di accettare che il Documento di Sintesi, rilasciato con la stessa data di stipula del Contratto ne costituisca parte integrante, indicando le condizioni economiche legate all'importo richiesto;
- h. di accettare che in caso di delibera di importo difforme sia da parte del Confidi che dell'Ente finanziatore, si procederà alla variazione del Documento di Sintesi, aggiornato al nuovo importo, ed al relativo invio in sostituzione del precedente;
- i. di rilasciare a corredo la documentazione richiesta dal Confidi, in assenza della quale non è possibile procedere alla attività di valutazione e al conseguente perfezionamento del contratto;
- j. di essere a conoscenza della normativa antiriciclaggio e in particolare di quanto previsto dall'art 21 D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, relativamente all'obbligo di fornire al Confidi tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela in assenza della quale, ai sensi dell'art. 23, comma 1bis del medesimo decreto, il Confidi non potrà procedere al rilascio della garanzia;
- k. di avere rilasciato sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza con riguardo all'identificazione del titolare effettivo.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante delle **Condizioni normative** di seguito riportate, il Socio con la sottoscrizione apposta in calce ne riconosce l'efficacia per tutto il periodo di validità della Garanzia e anche successivamente, ogni eccezione fin d'ora rimossa, per l'eventualità di recupero del credito vantato a seguito del pagamento che dovesse essere richiesto al Confidi dall'Ente finanziatore.

CONDIZIONI NORMATIVE

1. Caratteristiche della Garanzia

La Garanzia rilasciata è relativa all'affidamento/finanziamento le cui caratteristiche – importo, durata, forma tecnica e specifiche condizioni – dovranno essere conformi alla Convenzione stipulata con l'Ente finanziatore.

La Garanzia sarà valida dalla data di approvazione da parte dei competenti organi del Confidi e avrà efficacia dalla data di erogazione dell'affidamento/finanziamento concesso dall'Ente finanziatore. La Garanzia rilasciata copre fino alla percentuale dell'importo convenuto nel Documento di sintesi, relativo all'affidamento/finanziamento concesso dall'Ente finanziatore erogante ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata.

2. Validità della garanzia

La protezione offerta dalla Garanzia, ancorché il contratto sia perfezionato ai sensi e nella forma di cui all'art. 1326 cod. civ., è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 1353 e seg. del codice civile e pertanto è validamente efficace tra le parti solo al momento dell'effettiva erogazione dell'affidamento/finanziamento dell'Ente finanziatore.

Entro dieci giorni dalla data della comunicazione di rilascio della Garanzia, la Ditta/Società è tenuta a:

- versare le competenze riepilogate nel Documento di sintesi riportato in frontespizio, costituente parte integrante e sostanziale del contratto di garanzia;
- riconsegnare, debitamente sottoscritto il modulo di autorizzazione irrevocabile all'addebito delle competenze riepilogate nel Documento di sintesi

Decorso inutilmente il termine sopra indicato senza aver dato seguito a quanto prescritto o senza riconsegnare il modulo di autorizzazione irrevocabile all'addebito, il contratto di garanzia si intenderà risolto o non concluso.

Parimenti la Garanzia prestata sarà considerata decaduta e priva di effetto qualora entro cinque mesi dalla data di delibera, l'Ente finanziatore non abbia disposto l'erogazione dell'affidamento/finanziamento.

Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal socio, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il socio sarà tenuto a riconoscere al Confidi le spese di istruttoria.

Qualora il socio, una volta ottenuta la delibera del Confidi, dovesse rinunciare alla garanzia, per motivi non imputabili al Confidi, dovrà comunque riconoscere al Confidi le spese di istruttoria.

3. Controgaranzia

Gli affidamenti richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il socio acconsente fin d'ora di fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/istituti/Confidi sopracitati.

4. De minimis

La Ditta/Società, nel caso in cui la garanzia sia ammissibile alla contro-garanzia concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici, o sia erogata a valere comunque su Fondi pubblici attesta il rispetto del limite "*de minimis*" compilando e firmando la "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/00)*";

5. Informazioni e Documentazione

La Ditta/Società dichiara essere corrispondenti a verità le informazioni contabili ed extracontabili fornite al Confidi senza che siano state omesse, simulate o dissimulate informazioni rilevanti, tali da modificare la rappresentazione della situazione reale sottoposta alla valutazione del Confidi stesso.

Su richiesta del Confidi, saranno comunicate tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale; la Ditta/Società si impegna a dare notizia tempestiva di ogni evento che modifichi sostanzialmente la situazione attuale, in particolare relativamente all'assunzione di nuovi debiti, a cambiamenti nella proprietà o nella composizione degli organi amministrativi, a rilevanti modifiche statutarie.

6. Recesso

Il socio può recedere dal Confidi nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (Art.9), a condizione che non sussistano pendenze nei confronti del Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata.

7. Inefficacia

L'intervento del Confidi a garanzia delle linee di credito erogate dall'istituto di credito al socio diviene privo di efficacia all'atto della scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'istituto di credito.

8. Variazione di condizioni, di finanziamento e di garanzia

Il Confidi potrà procedere alla variazione unilaterale del rapporto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993 da ultimo modificato con l'art. 4 del D.Lgs. 141/2010.

In caso di variazione di uno o più elementi del finanziamento e/o della garanzia, sia da parte dell'Ente finanziatore e/o del Confidi, rispetto alla richiesta, sarà cura del Confidi, per la parte di sua competenza, informare preventivamente delle variazioni da apportare.

9. Comunicazioni del Confidi

Ogni comunicazione e/o notifica sarà validamente effettuata:

- o all'indirizzo sopra dichiarato dalla Ditta/Società;
- o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Ditta/Società.

La variazione dell'indirizzo non sarà efficace se non tempestivamente comunicata al Confidi tramite raccomandata a.r. facendo fede la data di ricevimento o all'indirizzo PEC.

Il Confidi, nel caso di variazioni del rapporto e di pagamento periodico di commissioni, si impegna a dare annualmente comunicazione sullo svolgimento del rapporto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 e sulle principali condizioni economiche relative.

Analogamente il Confidi darà comunicazione dell'avvenuta scadenza del rapporto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993.

Il Confidi darà comunicazione della delibera di stato di sofferenza della Ditta/Società all'indirizzo indicato.

10. Comunicazioni della Ditta/Società

La Ditta/Società deve dare immediata comunicazione al Confidi in caso di:

- 1) cessazione, sospensione, variazione e alienazione dell'attività;
- 2) affitto di azienda;
- 3) vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento.

Nei predetti casi, la Ditta/Società dovrà estinguere le linee di credito garantite, restituire la parte del finanziamento rimanente o chiedere all'Ente finanziatore di concordare un piano di rientro che dovrà essere sempre approvato dal Confidi.

11. Escussione

Nel caso di escussione della Garanzia rilasciata, la Ditta/Società dietro semplice richiesta scritta, è tenuta a rimborsare al Confidi quanto ha corrisposto all'Ente finanziatore.

Ad avvenuto pagamento anche parziale all'Ente finanziatore degli importi dovuti, il Confidi potrà esercitare nei confronti della Ditta/Società il diritto di rivalsa e di surroga per le somme pagate, senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni impedimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi.

Sull'ammontare versato dal Confidi, a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, la Ditta/Società dovrà corrispondere entro i successivi 15 giorni, ogni eccezione rimossa, gli interessi computati al tasso indicato dalle condizioni economiche; per ogni giorno successivo di ritardato pagamento, la Ditta/Società è tenuta a corrispondere l'interesse di mora nella misura del tasso legale in vigore e indicata nel Documento di sintesi.

12. Cessione del credito

Il Confidi, esercitato il diritto di surroga, può avviare le azioni di recupero del credito ritenute più idonee previa intimazione di pagamento e messa in mora oppure può cedere a terze società il credito medesimo senza che la Ditta/Società possa opporre eccezione.

13. Portabilità del mutuo

Nell'ipotesi di richiesta di sostituzione di altro Ente finanziatore del finanziamento in essere, ai sensi dell'art. 120 quater TUB, la garanzia rilasciata continuerà ad essere in vigore a condizione che con l'Ente finanziatore sostituito sia in vigore una Convenzione con il Confidi che disciplini la fattispecie di finanziamento trasferito e che il cliente consegni tempestivamente copia dell'atto di sostituzione stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure che l'Ente finanziatore subentrante sia disposto a riconoscere le clausole che regolano la vigente Convenzione.

14. Garanzie di terzi

Nel caso che la Ditta/Società abbia offerto garanzie di terzi personali o reali acquisite dall'Ente finanziatore, la Ditta/Società prima della stipula del contratto di Garanzia dovrà consegnare al Confidi la dichiarazione di

rinuncia del terzo, in deroga all'art. 1954 c.c. , ad avvalersi di ogni diritto di regresso, surroga e/o rivalsa nei confronti del Confidi.

15. Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza diretta o indiretta della Garanzia e delle azioni esercitate a recupero del credito per il caso di inadempimento verso l'Ente finanziatore, sarà competente il Foro di Palermo.

16. Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine alla Garanzia rilasciata, il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Confidi con lettera raccomandata all'indirizzo Via Siracusa 1/E – 90141 - Palermo oppure alla casella di posta elettronica info@fidimed.eu

Il Confidi è tenuto a rispondere entro trenta giorni. In caso di non soddisfazione o non avendo ricevuto risposta, la Ditta/Società potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi dove è disponibile la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario" e tutelare i propri diritti.

E' inoltre possibile – singolarmente o in forma congiunta con il Confidi – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma VI, del D. Lgs 17.1.2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Le parti dichiarano che il presente documento è composto complessivamente da n° 5 pagine numerate che vengono siglate e da ultimo sottoscritte.

Il richiedente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto.

Luogo, data

Timbro e Firma Fidimed soc.coop.p.a.

Timbro e Firma Ditta/Società

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ. la Ditta/Società dichiara espressamente di avere esaminato e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni normative:

- 2. Validità della garanzia**
- 3. Controgaranzia**
- 5. Informazioni e documentazione**
- 6. Recesso**
- 7. Inefficacia**
- 8. Variazione di condizioni di finanziamento e di garanzia**
- 10. Comunicazioni della Ditta/Società**
- 11. Escussione**
- 12. Cessione del credito**
- 15. Foro competente**

Luogo, data

Timbro e Firma Ditta/Società